



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' DELLA CERAMICA

Determina Sindacale n° 44/2022

Oggetto: Conferimento incarico di Capo Area Vigilanza in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L.R. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Il Comune di S. Stefano di Camastra, con una popolazione di 4.515 abitanti (al 31/12/2021) è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- La struttura organizzativa dell'Ente è suddivisa in cinque Aree funzionali e, precisamente, *Amministrativa Socio Culturale, Economico Finanziaria, Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici, Vigilanza, Logistica Tecnico Informatica;*

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove si stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 dello stesso Decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 13,14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n° 25 del 21/05/2019 con il quale lo scrivente ha proceduto al conferimento dell'incarico di capo Area vigilanza in posizione organizzativa all'Ispettore Superiore Antonino Cannata, dipendente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno, profilo professionale "Istruttore Direttivo di Vigilanza", categoria D, con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 51, comma 3, della L.R. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle elezioni amministrative svoltesi il 12/06/2022 a seguito delle quali lo scrivente è stato rieletto Sindaco e proclamato tale in data 15/06/2022;

DATO ATTO che, in forza del disposto ex art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco e le nuove nomine, la Posizione Organizzativa continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio;

VISTO l'art. 12 del vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi il quale disciplina l'area delle Posizioni organizzative e l'affidamento dei relativi incarichi;

VISTO l'art. 13 del CCNL 21/05/2018:

- comma 1, lett. a) ai sensi del quale *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- comma 2, ai sensi del quale *Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14 ... omissis;*
- comma 3 ai sensi del quale *Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31/03/1999 e all'art. 10 del CCNL del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative,*

successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

VISTO il successivo articolo 14 del citato CCNL il quale al primo comma prevede che “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità” mentre al comma 2 stabilisce che “Per il conferimento degli incarichi gli Enti tengono conto – rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”;

VISTO l’art. 17 del CCNL 21/05/2018 del comparto “Regioni-Autonomie Locali” che detta disposizioni particolari sulle posizioni organizzative stabilendo che *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13;*

DATO ATTO che le 5 Aree in cui si articola l’organizzazione dell’Ente costituiscono 5 Aree di posizione organizzativa ai sensi del vigente CCNL negli Enti Locali privi di dirigenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07/05/2019 con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 ed al fine di consentire al Sindaco l’adozione dei provvedimenti di nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative in scadenza il 20/05/2019, è stato approvato il “Regolamento per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative;

VISTO l’art. 2 comma 1 del citato regolamento, soprarichiamato il quale prevede che *Gli incarichi relativi all’Area delle posizioni organizzative nelle quali il Comune risulta essere articolato sono conferiti con provvedimento sindacale per un periodo non superiore al mandato sindacale;*

VISTO, altresì, il successivo art. 7, comma 1, il quale prevede che *Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio provvedimento tenendo conto dell’articolazione della struttura amministrativa dell’ente, delle attribuzioni facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale interessato;*

RITENUTO NECESSARIO, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell’Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle quali occorre perseguire l’equa remunerazione degli incarichi assegnati, nominare i responsabili di posizione organizzativa;

VISTO il comma 3 del citato art. 7 il quale prevede che *Gli incarichi sono conferiti per un periodo non superiore al mandato sindacale. L’incarico non può avere durata inferiore a un anno in coerenza con i tempi del piano della performance e quindi alla possibilità di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;*

VISTO, altresì, il successivo comma 5 il quale prevede che *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, per responsabilità particolarmente gravi e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL e il successivo comma 7 il quale prevede che *La revoca dell’incarico, disposta dal Sindaco con proprio motivato provvedimento, non pregiudica la corresponsione al titolare della posizione organizzativa dell’indennità di posizione per il periodo antecedente la data di revoca medesima ma comporta, dalla data di decorrenza, l’immediata perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza;**

VISTO l’art. 15 comma 2 del CCNL 21/05/2018 il quale prevede che per il personale di categoria D, *l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per 13 mensilità sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa;*

VISTO l’art. 5 del regolamento comunale il quale stabilisce che *Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;*

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 7 prevede che *Negli atti di conferimento dell’incarico è stabilito l’importo della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri di cui all’art. 6 del regolamento, fatta salva l’ipotesi di cui allo stesso art. 6, comma 4;*

VISTO l'art. 15 comma 2 del 21.5.2018 il quale in relazione alla retribuzione di posizione, prevede, tra l'altro, che *Ciascum ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;*

CONSIDERATO CHE l'art. 6 del regolamento attribuisce al Nucleo di valutazione la graduazione della retribuzione di posizione – pesatura – per i titolari di posizione organizzativa, previa determinazione degli appositi parametri contrattualmente previsti;

VISTO il verbale del NDV n. 10 del 02/12/2021 dal quale risulta la pesatura delle Posizioni Organizzative per l'anno 2019, approvato con delibera di G.C. n. 57 del 19/04/2022;

VISTA la determina sindacale n.13 del 19/04/2022, rettificata con la successiva n. 15 del 21/04/2022, con la quale sono state rideterminate le retribuzioni di posizioni alle P.O., con decorrenza 01/01/2019;

VISTA la pesatura delle PP.OO. per l'annualità 2020 come risultante dalle schede con nota acquisita al protocollo comunale n. 2507 del 03/03/2022 da parte del NDV, proposta al Sindaco e approvata con delibera di G.C. n. 58 del 19/04/2022, da cui risulta la graduazione di ciascuna posizione organizzativa che per l'area di vigilanza è pari a 62;

VISTA la determina sindacale n. 14 del 19/04/2022, rettificata con la successiva n. 16 del 21/04/2022, con la quale sono state rideterminate le retribuzioni di posizioni alle P.O., con decorrenza 01/01/2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17.04.2021 con la quale, in fase di modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente, il Servizio Attività Economiche e Produttive (SUAP), ricompreso nell'ambito dell'Area di Vigilanza, per esigenze di maggiore funzionalità, è stato assegnato all'Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici;

CHE con delibera di G.C. n. 62 del 26/04/2022, tra l'altro, sono state confermate per l'anno 2021 le remunerazioni della retribuzione di posizione a favore delle P.O. attribuite nell'anno 2020, che con riferimento alla Area Vigilanza ammonta ad € 10.783,32;

CONSIDERATO CHE con delibera di G.C. n. 85 del 31/05/2022 sono state confermate, tra l'altro, per l'anno 2022 le pesature delle PP.OO. e stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio da rideterminazione del budget la retribuzione di posizione per ciascun Responsabile di Area determinata in relazione alla pesatura e al budget stabilito, quantificata per l'Area di vigilanza in € 9.920,00;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui "la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici";

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/08/2011, ed in particolare gli articoli 1- 2 - 3- 11-12 - 24 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che all'Ispettore Superiore Antonino Cannata possa essere conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza, in posizione organizzativa in ragione dei requisiti culturali e professionali posseduti, come risultanti dal curriculum vitae, dell'esperienza maturata, delle competenze dimostrate, dei risultati conseguiti ed attestati in sede di valutazione annuali da parte del NDV, fino al 31/12/2022;

DATO ATTO, con riferimento alla retribuzione di risultato che la misura della stessa è stata stabilita, con deliberazione di G.C. n. 85/2022, nella misura del 15% del fondo per le remunerazioni della retribuzione dando atto che la liquidazione della detta retribuzione è subordinata all'esito della valutazione annuale operata dal Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema adottato dall'Ente;

DATO ATTO, con riferimento alla retribuzione di risultato che la misura della stessa (non inferiore a quella prevista dal CCNL 21/05/2018) verrà stabilita con successivo atto secondo le modalità previste nel comma 3 dell'art. 5 del regolamento comunale, dando atto che sono soggetti a contrattazione decentrata, cui si rinvia, la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21/05/2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e subordinando, in ogni caso, la liquidazione della detta retribuzione all'esito della valutazione annuale operata dal Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema adottato dall'Ente;

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni

funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dalla Giunta o dal Sindaco, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi e al sindacato del Nucleo di Valutazione; esplicazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali della comunità locale; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190, con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: *“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”* mentre al comma 4 prevede che: *“La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”*;

ACCLARATO l'obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all'atto dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 1 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di inconferibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

DATO ATTO che nel corso dell'incarico il Responsabile di Area presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

EVIDENZIATO che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico, a mente del successivo comma 3;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6 – bis alla legge n. 241/1990, così dispone: *“ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”*;

SOTTOLINEATI, altresì, gli obblighi di cui al Codice di comportamento emanato, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti”, applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:

- comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
- dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
- fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;

VISTO il codice di comportamento integrativo del Comune di Santo Stefano di Camastra, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 4/02/2014;

EVIDENZIATO che l'onere per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato è a carico del bilancio dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2013;

VISTA la Legge 8/6/90, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R. 26/08/92 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15/05/97 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 31/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 46, comma 1, punto 2, lettera i), 51-52-53 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni Autonomie Locali;

VISTI gli artt. 13,14,15,17 del CCNL del 21/05/2018 del Comparto Regioni Autonomie Locali;

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di attribuire all'Ispettore Superiore Antonino Cannata, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno, profilo professionale "Istruttore Direttivo di Vigilanza", Categoria D, l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza di questo Comune, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta de iure;
 - a) l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dell'art. 1 comma 1, lettera h), della L.R. 11/12/1991, n° 48, nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare, o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;
 - b) la titolarità della posizione organizzativa ex art. 13, comma 1, lett. a), CCNL 21/05/2018 di direzione di struttura, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
- 3) Il presente incarico, decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento, viene conferito fino al 31/12/2022, fatte salve le ipotesi di revoca di cui all'art. 14 del CCNL 21/05/2018, all'art. 7 del regolamento comunale per il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative e all'art. 13 del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi.
- 4) Di dare atto che detto Responsabile dell'area è componente della Delegazione Trattante di cui all'art. 7 del CCNL 21/05/2018.
- 5) Riconoscere al predetto Responsabile la retribuzione di posizione nella misura annua di 9.920,00, stabilita con deliberazione di G.C. n. 85/2022, in via provvisoria e salvo conguaglio da rideterminazione del budget e da pesatura per effetto della modifica organizzativa intervenuta nel 2021;
- 6) Di dare atto che con la sopra citata deliberazione n. 85/2022 è stata quantificata nella misura del 15% del fondo per la remunerazione dei titolari di P.O. la remunerazione della retribuzione di risultato, dando atto che la liquidazione è subordinata all'esito della valutazione annuale operata da Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema adottato dall'Ente.
- 7) Di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessato di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013, all'atto della notifica, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico.
- 8) Di dare atto che nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare annualmente ai sensi del successivo comma 2, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle causa di incompatibilità recate dal medesimo D.Lgs. 39/2013.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.santostefanodicamastra.me.it nella sezione

“Amministrazione trasparente” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.

10) Il presente provvedimento è notificato all’interessato, tramite il messo comunale, e trasmesso:

- al Segretario Generale;
- agli Assessori Comunali;
- al Nucleo di valutazione;
- al Revisore dei Conti;
- ai Responsabili di Area dell’Ente;
- alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- al Messo comunale per la notifica e la pubblicazione all’Albo Pretorio.

S. Stefano di Camastra, 06.09.2022



IL SINDACO
Francesco Re